

rilascio di una semplice dichiarazione scritta di buona salute.-  
Ciò sarebbe in armonia con quanto già disposto nella "Convenzione Assicurativa del Redimibile 3,50% in Rendita 5%", per la quale si è concesso l'esonero della visita medica per capitali nominali fino a L.25.000.-

Per gli assicurati che scegliessero la prima combinazione comportante anche l'assicurazione di un capitale in contanti, il rischio relativo a tale capitale in contanti potrebbe essere coperto: per intero a partire dalla data di effetto del nuovo contratto se l'adesione prevenga entro il 30 ottobre 1936; con una carenza di sei mesi contati a partire dalla data di effetto del nuovo contratto, se l'adesione pervenga dopo il 30 ottobre 1936. Carenza intesa nel senso di restituzione della semestralità di premio pagata relativa all'assicurazione "Mista".-

Si ha ragione di ritenere che l'operazione prospettata in quanto sopra esposto, e che verrebbe consentita per il solo portafoglio ordinario, dovrebbe raccogliere fra gli assicurati con polizze del Littorio adesioni numerose; ottenendosi con ciò di limitare, e si spera in buona parte, nel prossimo anno la sensibile diminuzione di portafoglio che sarebbe conseguenza della liquidazione del blocco di polizze abbinate al Prestito del Littorio.-

Oltre alla operazione di conversione sopraprospettata, il Direttore Generale propone che agli assicurati con polizze del Littorio che abbiano già stipulato un nuovo contratto nella forma "Mista abbinata al Prestito Nazionale Rendita 5%" per un capitale nominale non inferiore a quello relativo alla polizza Littorio, ovvero stipulino un nuovo contratto abbinato o no al Prestito Nazionale Rendita 5% ma sempre per un capitale non inferiore a quello della polizza Littorio, venga concessa la liquidazione anticipata di questa ultima.-

